

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>Comunicazioni del Vicepresidente</i> . . . . .	» 8
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 9
CONVOCAZIONI . . . . .	» 9

### ISTRUZIONE (VIII) E LAVORI PUBBLICI (IX) Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione*, ERMINI. — Intervengono il Sottosegretario per i lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (2509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dei provvedimenti concernenti il programma quinquennale per l'edilizia scolastica e universitaria.

Il deputato Bertè pone innanzi tutto in evidenza gli elementi positivi che informano il disegno di legge n. 3509; l'entità degli stanziamenti, il criterio programmatico di settore, il superamento delle competenze settoriali delle leggi precedenti, l'intervento diretto dello Stato nel settore dell'edilizia scolastica, la soluzione della questione posto-alunno e del relativo fabbisogno.

A suo avviso il provvedimento in esame è la seconda legge base, oltre al piano quinquennale per la scuola, sulla quale si regge la politica scolastica nazionale.

Posto quindi l'accento sul lento progredire dell'esame dei provvedimenti concernenti la riforma universitaria, sul ritardo della realizzazione delle riforme tanto attese per la scuola media superiore e per la legge istitutiva dell'istituto professionale, e dopo aver espresso il proprio rincrescimento in merito allo stralcio operato per l'edilizia della scuola materna, esprime alcune perplessità sulle soluzioni tecnico-finanziarie proposte dal disegno di legge all'ordine del giorno. Pur concordando in linea generale col criterio dell'intervento diretto dello Stato in questo settore, è dell'opinione che sia giusto tuttavia considerare anche l'opportunità del mantenimento del tradizionale sistema, accanto a quello che si vuole introdurre, se si intende accelerare effettivamente l'incremento dell'edilizia scolastica. Nelle linee direttive proposte dal Ministro Gui era del resto già prevista una forma mista di intervento statale e di autonomia degli enti locali. A suo avviso il mantenere il sistema dei mutui trentacinquennali, per i comuni più

abbienti, impedirebbe il verificarsi di inevitabili stasi in certe zone che potrebbero provvedere nel settore edilizio scolastico con mezzi propri.

Al fine, quindi, di non mortificare eccessivamente l'autonomia dei comuni, meglio sarebbe consentire il mantenimento di forme miste o di mutui garantiti.

Il provvedimento, assunto come testo base della discussione, presenta inoltre alcuni inconvenienti: una troppo architettata piramide con poteri decisionali; una errata formazione e composizione delle Commissioni (nei comitati centrale e regionali, nonché nel centro studi non è garantita o manca del tutto, la presenza con potere decisionale degli urbanisti); la mancanza di un necessario aggancio e coordinamento col programma quinquennale al livello nazionale e regionale. L'oratore rileva inoltre l'opportunità di un più attento giudizio nell'applicazione dei criteri della prefabbricazione scolastica; un più accurato esame del problema inerente alle necessità delle zone particolarmente interessate alla immigrazione; ed una più opportuna rimeditazione sulla possibilità di consentire alle libere Università che rilasciano lauree riconosciute dallo Stato di usufruire dei benefici previsti dal piano stesso.

Conclude, infine, affermando che se si riuscirà a migliorare il disegno di legge in esame si sarà fatta un'opera oltremodo valida per la vita della scuola, che esige al più presto che si portino a conclusione le citate, tanto attese riforme.

Il deputato Valitutti rileva preliminarmente che il sistema di finanziamento delle opere previste dal disegno di legge in esame non appare idoneo rispetto ai fini che si vogliono perseguire e sottolinea in particolare che la realizzazione delle opere stesse a totale carico dello Stato non consentirà un ampliamento dell'intervento pubblico rispetto a quanto fino ad oggi realizzato attraverso la corresponsione dei contributi per l'esecuzione delle opere. Afferma quindi che quanto previsto nel disegno di legge non consentirà di risolvere il problema della costruzione degli edifici scolastici da parte dei comuni che hanno scarse disponibilità finanziarie in quanto non è prevista una graduazione in base a criteri oggettivi dei bisogni esistenti in questo settore, mentre l'introduzione di tali criteri si renderebbe necessaria ai fini della determinazione di una responsabilità in proposito del potere esecutivo, sottolinea che il disegno di legge è gravemente lesivo delle autonomie comunali prevedendosi su larga scala l'intervento

sostitutivo dello Stato anche per quanto riguarda la progettazione delle opere, e contesta che con il disegno di legge stesso si realizzi uno snellimento delle procedure di esecuzione delle opere, rilevando che tali procedure vengono rese più gravose dalla scissione tra organi di programmazione ed organi di esecuzione.

Riaffermata quindi la preoccupazione che l'intervento sostitutivo dello Stato previsto nel disegno di legge possa essere ispirato a criteri di discriminazione politica, afferma la esigenza di non porre ostacoli ai comuni che vogliono realizzare a totale loro carico opere di edilizia scolastica, manifesta perplessità in ordine alla reale operatività del Centro studi, prospetta la necessità di stabilire criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi a liberi professionisti previsto dall'articolo 19 del disegno di legge e si dichiara contrario alle assunzioni di personale di cui al successivo articolo 27. Conclude: chiedendo chiarimenti al Relatore sui risultati conseguiti nel settore dell'edilizia sperimentale, allo scopo di valutare l'opportunità o meno dello stanziamento di nuovi fondi per il settore stesso, lamentando la esiguità dei fondi accantonati per l'edilizia per la scuola materna, rilevando la necessità di interventi eventualmente differenziati per l'edilizia delle Università libere e manifestando perplessità in ordine al sistema previsto dagli articoli 48 e seguenti per quanto concerne la individuazione ed il reperimento dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla spesa prevista dal disegno di legge.

Successivamente il deputato Achilli, facendo riferimento all'VIII capitolo del programma di sviluppo economico, osserva che finalmente si tenta di uscire dalle secche di piani settoriali e disorganici per dare avvio ad un programma che, seppur impostato con mezzi finanziari insufficienti, può dar luogo ad una metodologia di intervento che ritiene debba essere coerentemente sviluppata e sperimentata per due ragioni fondamentali: per l'impegno dello Stato ad assumere, a proprio carico, tutte le spese per la costruzione degli edifici scolastici (matura finalmente la convinzione della acquisita coscienza della scuola quale infrastruttura primaria) e per la continuità dell'impegno di spesa per i prossimi 5 anni che serviranno da rodaggio per programmi più completi nel quinquennio 1971-1975, permettendo di affrontare il discorso generale sul rinnovamento edilizio della scuola con prospettive ravvicinate.

L'oratore esamina quindi il piano edilizio dal punto di vista della distribuzione terri-

toriale e della localizzazione degli interventi, nonché della trasformazione tipologica dello organismo scolastico.

Non sembra opportuno all'oratore temere, per una aprioristica fiducia nell'ente locale un intervento centralizzato che non deve divenire però esasperatamente burocratico.

Rilevato lo stato di impreparazione, non solo tecnico, ma anche culturale, della maggior parte degli enti locali in materia di scuola, nonché lo stato di deperimento di molti edifici scolastici, ravvisa l'opportunità di riconoscere che la cultura italiana è economicamente in ritardo e che gli enti locali a ciò hanno in genere contribuito notevolmente.

Si impone, allo stato attuale delle cose, un intervento coordinato la cui elaborazione deve essere necessariamente affidata ad un organismo democratico, sottratto alle esigenze negative che nel settore sono finora prevalse.

È indispensabile responsabilizzare le forze più impegnate della cultura nel campo della urbanistica, dell'edilizia, della pedagogia, della sociologia per affrancare meglio gli organismi delegati preposti ad intervenire fisicamente sul territorio.

Il sistema proposto dal disegno di legge tende a superare una situazione di emergenza e a non stabilire definitive competenze. La validità dell'intervento si misurerà anche dalle reazioni che esso necessariamente provocherà, tali da indurre la pubblica opinione a partecipare più attivamente alla vita della scuola, quale primo elemento di formazione della coscienza civile. Altra benefica azione dovrebbe inoltre svolgere nei confronti del corpo docente, troppo spesso ancorato a didattiche tradizionali.

Ad avviso dell'oratore le questioni più importanti che si pongono nel settore sono la distribuzione e la localizzazione della scuola primaria e secondaria che hanno fin qui seguito criteri legati alla teoria della scuola di quartiere, mentre occorre riconoscere alla scuola già una funzione infrastrutturale all'interno dell'organizzazione territoriale, in quanto polo di attrazione di attività diverse che vanno dallo sport alle manifestazioni culturali, dalle attrezzature dei consumi a quelli dell'ospitalità (da ciò discende che il polo-scuola non può servire aree inferiori a 15-25 mila abitanti con una popolazione scolastica dell'ordine delle 2-3 mila unità).

Come il problema della scuola secondaria non può essere disgiunto dal criterio pedagogico generale di connettere tale livello di studi alle risorse produttive del territorio così l'apprendimento, partendo da un assetto generale

applicativo, non disgiunto astrattamente dalle reali attività del lavoro, verrebbe stimolato da un gruppo docente qualificato ad espandersi secondo direzioni individuali, anche tra loro alternative.

Il problema che si impone proprio in virtù della necessaria elaborazione di nuove teorie didattiche, è quello di trasferire le esigenze che si impongono sul piano legislativo.

A suo avviso la dimensione comunale, nella maggioranza dei casi appare insufficiente. La realtà ha già fatto giustizia degli anacronistici confini territoriali, superati da forme associative consortili tra comuni diversi, anticipando il concetto di distretto scolastico, riferito a comprensori omogenei, dal punto di vista sociale ed economico in senso lato. La formazione di consorzi di comuni per la scuola secondaria appare, a suo avviso, il modo più corretto per impostare la risoluzione del problema del settore. Appare infatti più agevole risolvere la questione del reperimento di aree in posizione idonea e quantitativamente sufficiente per il settore. Da questa impostazione generale appare chiaro che si dovrebbe affidare, con tutti i controlli del caso, agli organismi democratici l'incarico di recepire e trasferire in progettazioni le istanze del caso.

Altra soluzione è che si promuovano, al livello comprensoriale, consorzi aperti a tutti gli specialisti che abbiano anche le funzioni di promuovere il dibattito su temi di tale importanza.

Quanto all'edilizia universitaria, dopo aver premesso che in linea di principio non si può non riconoscere validità a tutte le istanze che chiedono lo stralcio dal disegno di legge in esame della parte che riguarda tale settore, è dell'opinione che sarebbe auspicabile un maggior collegamento tra la riforma generale dell'università e la legge che regola i finanziamenti e le procedure per le costruzioni di nuove sedi, in quanto i due aspetti della riforma e del rinnovamento delle strutture edilizie debbono essere contestuali, essendo il secondo condizione indispensabile del primo.

È inoltre indispensabile che gli organi della programmazione edilizia universitaria evitino l'elefantiasi burocratica per legarsi strutturalmente con la politica di programmazione economica delle singole regioni in cui vengono ad operare e quindi tengano conto della effettiva percezione dei bisogni e delle possibili strozzature dello sviluppo socio-economico.

Il reale fabbisogno di quadri che l'università dovrebbe esprimere è già conosciuta tanto che sembrerebbe opportuno che venisse as-

sunta dal Parlamento la responsabilità della definizione del numero dei laureati necessari per ciascun settore disciplinare, tenendo conto del prevedibile fabbisogno di sviluppi di certi rami produttivi. In luogo della tendenza ad incrementare comunque o a distribuire nuove sedi universitarie, secondo presunti schemi di perequazione geografica, si dovrebbe assumere una decisa intenzione a concentrare gli investimenti con diversa destinazione di spesa secondo la situazione, il momento e l'occasione per un massimo di produttività globale.

Il deputato Racchetti, dopo aver espresso in via preliminare il proprio giudizio positivo sulle finalità del disegno di legge in esame, concorda con la tesi di adottare un sistema misto di intervento nel settore. Chiede quindi alcune delucidazioni sul criterio dell'utilizzazione dei fondi predisposti per i posti-alunno; sulla opportunità di snellire le procedure che s'intendono adottare; sull'interpretazione esatta da dare al terzo comma dell'articolo 12; sulla necessità di sanare gli squilibri che nel settore esistono fra nord e sud; nonché sulla opportunità di provvedere anche ad aiutare le libere università, che tanto apporto hanno dato alla ricerca scientifica.

Dopo interventi dei deputati Finocchiaro, Calvetti, Codignola, Rampa e del Presidente Alessandrini, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MARCHISIO: « Disposizioni per confermare la competenza dei comuni sugli attraversamenti degli abitati » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3484).

Il Presidente dà lettura del seguente parere della IX Commissione:

« Parere favorevole, pur rilevando che potrebbe egualmente provvedersi in materia senza far ricorso ad apposita legge ».

Successivamente il Relatore Simonacci riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e fa rilevare che l'osservazione della IX Commissione circa la possibilità di provvedere in materia senza far ricorso ad apposita legge è da accogliersi in linea di principio, secondo un orientamento già espresso dalla Commissione interni per casi analoghi. Nel caso specifico ritiene però che le difficoltà interpretative non possano essere superate se non attraverso una chiara legge.

Si associano alle considerazioni del Relatore con argomenti integrativi i deputati Maulini, Mattarelli e Cattaneo Petri.

Dopo una dichiarazione del Sottosegretario di Stato Gaspari, favorevole all'approvazione, la Commissione approva senza emendamenti i due articoli e quindi, a scrutinio segreto, la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1966, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente* SULLO.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 » (Terzo provvedimento) (*Parere alla V Commissione*) (3692).

I deputati Gagliardi, relatore per l'interno e Servadei, relatore per il turismo e lo spettacolo, illustrano la portata delle variazioni.

Dopo interventi del deputato Pagliarani (il quale manifesta un'opposizione di principio al sistema del ricorso frequente alle note di variazioni e muove un rilievo sul capitolo 2487, che non avrebbe bisogno di integrazioni se tutta l'addizionale ECA fosse effettivamente destinata a tale scopo), del deputato Mattarelli (il quale non concorda con i rilievi del deputato Pagliarani) e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente comunica che sciogliendo una precedente riserva ha chiamato a far parte del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Terranova ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910); Alatri ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488); i deputati: Alatri, Cattaneo Petri, Giannina,

Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Greppi, Lami, Manco, Semeraro, Sullo, Viviani Luciana, Zincone.

Il deputato Gagliardi, considerato che in altra Commissione è stata prospettata la richiesta di esame in sede primaria (unitamente alla IX Commissione) del disegno di legge n. 3369, avanza proposta motivata che la Commissione rivendichi la propria competenza primaria nel caso che tale richiesta fosse accolta; esprime inoltre l'avviso che in ogni caso la competenza primaria della Commissione debba essere rivendicata per l'esame del disegno di legge n. 3774, sulla nuova disciplina della materia urbanistica, avendo esso stretta attinenza con le autonomie locali.

Dopo intervento del deputato Borsari (il quale si dichiara d'accordo sulle proposte del deputato Gagliardi) e del Presidente Sullo, il quale pur concordando con l'impostazione del deputato Gagliardi fa presente che il disegno di legge n. 3774 non è stato ancora assegnato per cui la questione potrà eventualmente essere posta al momento giusto, la Commissione unanimemente approva la proposta del deputato Gagliardi relativa al disegno di legge n. 3669.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Il Presidente propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito le proposte di legge nn. 996, 1120, 1231, 1744.

### PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1968, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il Presidente annuncia che il Ministro Reale, aderendo all'invito rivoltagli, informerà la Commissione dei punti fondamentali concernenti la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro Reale esordisce comunicando che lo schema di disegno di legge per la riforma del Consiglio superiore della magistratura, è stato già diramato ma il Consiglio dei Ministri, non ha potuto, a tutt'oggi esaminarlo. Pertanto, quanto egli comunicherà alla Commissione va considerato come suo personale giudizio sui problemi in discussione.

Uno degli aspetti che più hanno interessato e stanno interessando sia la magistratura, quanto il mondo politico, è il problema della elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura e, particolarmente, quello concernente l'elettorato attivo. Ricorda che, in base alla legge vigente, il Consiglio superiore è formato, oltre che dai due componenti di diritto, da sei magistrati di cassazione, da quattro magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale, che vengono nominati attraverso elezioni distinte che si svolgono nell'ambito delle rispettive categorie dei magistrati. Ricorda le critiche che sono state mosse a questa procedura elettorale in quanto il disposto costituzionale, in tal modo, non sarebbe pienamente rispettato. Pertanto, sono stati proposti vari sistemi per far sì che le elezioni dei componenti il Consiglio superiore della magistratura realizzassero o si avvicinarsero il più possibile al dettato costituzionale avendo però, d'altro lato, presente anche la necessità di alcune garanzie per la designazione dei candidati.

Utilizzando i vari suggerimenti si potrebbe raggiungere l'obiettivo di rispettare tutte le esigenze che il problema pone con un sistema di questo tipo: ciascuna categoria dei magistrati (cassazione, corte di appello e tribunale), con votazioni distinte dovrebbe indicare una rosa di nomi di magistrati appartenenti alla rispettiva categoria. Tutte queste rose di nomi verrebbero, poi, sottoposte alla votazione di tutti i magistrati che formerebbero un unico collegio. I magistrati che prenderanno parte a questa votazione nel collegio unico voteranno per il numero degli eligendi per ogni categoria scegliendo nelle rose predeterminate con facoltà, tuttavia, di eleggere, per una parte, magistrati non compresi nelle predette rose ma appartenenti alla rispettiva categoria.

La rosa per ciascuna categoria dovrebbe essere formata da un numero doppio di nominativi rispetto ai posti da coprire. Pensa

che con questo sistema, sia pure empirico, il problema elettorale potrebbe essere risolto in modo soddisfacente.

Un altro problema importante concerne la autonomia finanziaria del Consiglio superiore della magistratura per cui la spesa per i magistrati verrebbe depennata dallo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per passare direttamente alla gestione del Consiglio superiore della magistratura che avrebbe, conseguentemente, una maggiore flessibilità nelle scelte ed una maggiore libertà da controlli.

Un altro punto concerne la nomina dei magistrati direttivi che, attualmente, avviene attraverso il « concerto » fra il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro. Espone analiticamente le modalità con cui questo « concerto » si attua per sottolineare come le proposte di nomina formulate in prima istanza dal Consiglio superiore della magistratura, vengano vagliate da un apposito Comitato dello stesso Consiglio superiore e, successivamente sottoposte al parere del Ministro di grazia e giustizia. Quindi le designazioni sulle quali ci sia il parere conforme del Ministro, vengono ripresentate al Consiglio superiore della magistratura in adunanza plenaria, che può andare anche di diverso avviso, respingendo le proposte stesse.

Osserva che questo sistema è stato criticato in quanto darebbe dei poteri all'esecutivo nelle decisioni del Consiglio superiore della magistratura. Sotto un certo aspetto l'obiezione potrebbe anche avere una certa validità però, è anche vero, che il Ministro, per apposita norma della Costituzione, è responsabile di fronte al Parlamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e, dato che dai magistrati che coprono i posti direttivi della magistratura dipende in massima parte il funzionamento e la organizzazione dei servizi della giustizia, gli sembra che sia necessario riconoscere al Ministro un minimo di poteri in materia.

Passa, poi, ad esaminare la questione dei reclami avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura e ne sottolinea l'importanza e la gravità. Riteneva che questo problema potesse essere risolto nell'ambito dello stesso Consiglio superiore della magistratura, senza reclami « esterni ».

Attualmente, le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sullo *status* dei magistrati vengono impugnate di fronte al Consiglio di Stato, mentre quelle che concernono l'aspetto disciplinare sono portate all'esame delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Ricorda che, secondo la tesi sostenuta dalla avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato, adito in sede di ricorso avverso la decisione di carattere amministrativa del Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe limitare il proprio sindacato solo ai meri vizi del decreto senza poter entrare nel merito della decisione. Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto di poter entrare sempre in sede di controllo di legittimità, nel merito del provvedimento e sembra che le Sezioni unite di cassazione, cui era stato proposto ricorso per difetto di giurisdizione, interpretino la legge conformemente alla decisione del Consiglio di Stato ma, non escludendo l'ipotesi che la legge stessa sia costituzionalmente illegittima, hanno rinviato la questione alla Corte costituzionale che non ha ancora deciso.

Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, a parte la opportunità di escludere dall'apposita commissione di disciplina del Consiglio superiore il primo presidente della cassazione (per evitare che nel successivo giudizio di reclamo divenga giudice su una decisione cui ha partecipato), prospetta la possibilità che, nell'interno dello stesso Consiglio superiore della magistratura, sia creato un secondo grado di giudizio, in sede di appello, e, cioè il Consiglio superiore in adunanza plenaria dovrebbe decidere su i reclami avverso le decisioni della commissione disciplinare.

Fa osservare, però, che in base agli articoli 24 e 111 della Costituzione, rimane sempre aperto il problema del diritto dell'interessato a ricorrere alla magistratura avverso queste decisioni.

Gli sembra che questi argomenti possano essere i più interessanti per una approfondita meditazione da parte della Commissione.

Il Presidente ringrazia il Ministro per le informazioni fornite, e sottopone alla Commissione se sia il caso di attendere per alcun tempo la presentazione dell'annunciato disegno di legge prima di riprendere l'esame della materia, oppure se convenga procedere.

Il deputato Mannironi esprime il parere di attendere la presentazione del disegno di legge, mentre il deputato Guidi, anche a nome del gruppo comunista, dichiara di essere contrario a qualsiasi proposta di rinvio, dato che gli sembra urgente considerare soprattutto lo aspetto della riforma dell'elettorato, in quanto, entro il mese di ottobre, si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti del Consiglio superiore. Gli sembra che, proprio la persistenza con cui ha chiesto alla Presidenza della Commissione di porre all'ordine del giorno le varie proposte di legge di iniziativa parla-

mentare, abbia servito da stimolo al Governo, e ritiene pertanto, necessario che si prosegua per questa strada.

Il deputato Amatucci, dopo aver dato atto al Ministro Reale delle informazioni fornite, propone che la Commissione scelga, tra i vari argomenti proposti, quelli più urgenti in modo da trattare la materia attraverso una scelta di priorità.

Il deputato Cacciatore aderirebbe alla proposta di attendere la presentazione del disegno di legge ma, non potendo prevedere quando questo provvedimento perverrà alla Commissione, sottolinea la necessità di stralciare dagli altri argomenti la riforma elettorale e di procedere nell'esame di questo specifico argomento.

Il deputato Romeo osserva che, prima di affrontare l'esame di particolari aspetti quasi strumentali, converrebbe esaminare a fondo la natura del Consiglio superiore della magistratura e, dopo averlo perfettamente definito ed inquadrato nella sistemica degli organi massimi dello Stato, scendere all'esame dei vari punti proposti all'attenzione della Commissione dall'intervento del Ministro Reale.

Il deputato Riccio, partendo dalla premessa che nel mese di ottobre si dovrà rinnovare il Consiglio superiore della magistratura, chiede il rinvio massimo di un mese per il prosieguo della discussione confidando che, in questo frattempo il disegno di legge sia presentato alla Camera; in caso contrario la Commissione proseguirà i propri lavori sulla base delle proposte esistenti.

Il deputato Cariota Ferrara auspica che il disegno di legge sia presentato quanto prima possibile e ritiene che una ordinata discussione postuli la presentazione di questo provvedimento.

Il deputato Breganze, a sua volta, esprime il parere che convenga differire il seguito dell'esame di quindici giorni per evitare che il fattore tempo venga ad incidere negativamente sui lavori della Commissione in relazione alle prossime elezioni del mese di ottobre del Consiglio superiore della magistratura. Anche se tentato dall'idea di un esame globale della materia, pensa che sia, praticamente, utile affrontare il problema della elezione del Consiglio superiore.

Ad analoghe conclusioni giunge il relatore Martuscelli, sottolineando che è indispensabile che il Parlamento tenga presente la scadenza del rinnovo del Consiglio superiore della magistratura per cui è necessario predisporre tempestivamente una adeguata legge per la riforma elettorale di questo organo.

Il Presidente, quindi, concludendo la discussione, rinvia il seguito dell'esame a quindici giorni, e chiede che ogni gruppo voglia tempestivamente designare i deputati che prenderanno parte alla discussione in modo da evitare accavallamenti o duplicati di interventi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (3669) (*Parere alla IX Commissione*).

La Commissione prosegue nell'esame per il parere; interviene il deputato Cariota Ferrara il quale osserva che è indispensabile una disciplina del settore per un moderno ed ordinato insediamento urbanistico, in riferimento alle scelte operate dai piani, ma senza ledere la libera iniziativa e la proprietà privata delle aree. Osservato che vanno rispettate le esigenze di certezza del diritto, richiama l'attenzione della Commissione sul trattamento fatto alle autonomie locali nonché sull'aspetto costituzionale di questo disegno di legge che, nel suo articolo 17, adombra una delega di potere all'esecutivo.

All'articolo 1 osserva che la attività sostitutiva del Ministero nella stesura dei piani regolatori da parte dei comuni, non può portare ad una immediata iscrizione della spesa sul bilancio del comune, e propone che sia lo stesso Ministero dei lavori pubblici ad anticiparla salvo rimborso successivo. All'articolo 2 nota che i poteri affidati al Ministero di introdurre d'ufficio delle modifiche al piano sono troppo estesi. All'articolo 4 propone di elevare a trenta giorni i termini concessi ai privati per le opposizioni. All'articolo 5 propone la soppressione dell'ultimo comma ed una modifica al penultimo comma, in quanto la dotazione di servizi o spazi pubblici dipende da una valutazione di merito fatta sul luogo anche in relazione alle possibilità finanziarie dei comuni.

Passa ad esaminare l'articolo 6 e ritiene necessaria la eliminazione del riferimento alle norme del regolamento edilizio in quanto la interpretazione di queste norme è molte volte controversa e può essere raggiunta solo attraverso un contatto diretto con l'amministrazione comunale. Esamina, quindi, gli articoli 7, 8, 13, 15 e 17 puntualizzando alcune specifiche situazioni.

Prende, quindi, la parola il deputato Guidi il quale a nome del gruppo comunista, precisa che la sua parte politica sostiene la necessità di un rapido e conclusivo esame

del disegno di legge e, per ciò, si dichiara contrario ad un eventuale suggerimento di rinvio alla Assemblea del disegno di legge in esame, in quanto si perderebbe troppo tempo. Sostiene che in ogni caso il disegno di legge debba essere esaminato dalla sola Commissione lavori pubblici in sede legislativa.

Prende la parola il deputato Bosisio che, soffermandosi sull'ultimo comma dell'articolo 13, fa notare una carenza nella tutela degli interessi del privato cittadino e, all'articolo 6, secondo comma, rileva la mancanza della previsione della notifica del provvedimento di sospensione o di demolizione dell'opera al costruttore che, invece, è tenuto solidalmente responsabile con il committente ed il direttore dei lavori in forza all'ultimo comma dello stesso articolo.

Il deputato Reggiani, andando di contrario avviso a quanto esposto dal deputato Lucifredi nella precedente seduta, sostiene il mantenimento del primo comma dell'articolo 17 proponendo, però, l'inserimento di una norma con cui sia prevista la facoltà del provveditore alle opere pubbliche di derogare, volta per volta, alle norme contenute nel predetto comma.

Il deputato Breganze osserva che, anche egli e la sua parte politica, hanno interesse che il disegno di legge abbia un corso rapido data l'importanza della materia; però, contemporaneamente, ritiene che la ampia discussione che esso ha comportato in sede di parere davanti alla Commissione, esprima la volontà di tutti di concorrere alla migliore formulazione delle singole norme.

Prende, quindi, la parola il deputato Bisantis, il quale mette particolarmente in evidenza le differenziazioni che intercorrono tra la legge del 10 febbraio 1962, n. 57 che detta norme per la edilizia nelle zone sismiche, soprattutto in relazione alle sanzioni ivi previste. Fa notare che nella citata legge, le infrazioni sono state configurate come delitto per cui si è avuta la specificazione della pena con la multa e la reclusione, mentre nel disegno di legge in esame, le sanzioni penali sono state configurate come semplici contravvenzioni. Ricorda, poi, che per la legge del 1962 i provvedimenti di sospensione o di demolizione degli immobili sono presi dall'ingegnere capo del genio civile in caso di urgenza, ma la materia è di competenza dell'autorità giudiziaria. Pensa che nell'attuale disegno di legge, anche per non creare disarmonie nel sistema, vadano recepite queste norme.

In merito alle esecuzioni d'ufficio del piano regolatore chiede se la spesa che viene

accollata al comune da parte del Ministero, possa trovar posto fra quelle obbligatorie.

Il Presidente, quindi, dà atto della ampiezza dell'esame svolto, ed esprime l'avviso che la Commissione debba tener conto dei limiti nei quali essa è chiamata a dare il proprio parere, che è sempre di carattere tecnico giuridico e, pur apprezzando la diligenza non ritiene che si possano invadere i limiti di competenza della Commissione di merito. Gli sembra che non sempre sia stata con esattezza invocata la lesione del principio della certezza del diritto, che non crede si riscontri nel disegno di legge, in quanto le norme appaiono di chiara interpretazione e che il problema della difesa delle autonomie locali vada collocato nella più ampia visione della azione dello Stato. Secondo questa concezione l'autonomia locale, nel provvedimento, sembra esaltata anziché mortificata, tenuto conto dell'azione sussidiaria dello Stato in caso di inadempienza nonché del principio fondamentale diretto ad evitare difformità di trattamento.

Rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## FINANZE E TESORO (VI)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente* SCRICCIOLLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi

Il Vice Presidente Scricciolo informa i Commissari dell'indisposizione occorsa al Presidente Vicentini ricoverato in clinica. A nome della Commissione invierà al Presidente un telegramma di augurio di completo ristabilimento e di auspicio per un rapido ritorno alla Presidenza della Commissione.

I deputati Minio, Botta, Zugno, Silvestri si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, alle parole del Vice Presidente.

Il Vice Presidente Scricciolo rinvia quindi i provvedimenti all'ordine del giorno a data da destinarsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.



**DISEGNO DI LEGGE:**

« Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (3579) (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*).

La Commissione passa alla discussione degli articoli.

L'articolo primo viene approvato senza modificazioni nel testo già approvato dal Senato.

All'articolo 2, dopo breve discussione, cui partecipano il deputato Righetti, il Relatore Mussa Ivaldi Vercelli ed il Sottosegretario Picardi, la Commissione approva la seguente nuova formulazione, proposta dal rappresentante del Governo sulla base di un precedente emendamento dei deputati Righetti, Mussa Ivaldi Vercelli e Bastianelli diretto a prescindere — per il personale assunto a norma della legge 3 gennaio 1960, n. 15 — dai limiti di età per la partecipazione ai concorsi nel Corpo delle miniere, e che nell'inciso « entro il 31 dicembre 1966 » tiene anche conto delle preoccupazioni espresse nella precedente seduta dal deputato Merenda:

**ART. 2.**

« I geologi e i tecnici specializzati menzionati nel precedente articolo, le cui prestazioni siano state utilizzate entro il 31 dicembre 1966, possono partecipare ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza limiti di età, sino al 30 giugno 1970 ».

La Commissione, dopo aver approvato senza modificazioni l'articolo 3, vota a scrutinio segreto nel suo complesso ed approva il disegno di legge n. 3579.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

**IN SEDE REFERENTE.**

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CERVONE e LETTIERI: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052).

Su proposta del relatore Girardin, la Commissione delibera, all'unanimità e col consenso del Governo, di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,5.

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 17 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di Campobasso (1968) — Relatore: Breganze — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari (3704) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.